



63

za del 14 maggio 1947, perche' la Commissione stessa esprime il proprio parere in merito:

a) - alla possibilita' di concedere il mutuo richiesto, tenuto anche conto delle norme di cui al recente decreto istitutivo dell' imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (D.L. 29 marzo 1947, n. 143);

b) alla somma concedibile anche in relazione alla richiesta del Crescenzi e al prezzo indicato in contratto.

In merito al primo punto infatti e' stato rilevato, dagli uffici competenti, che per le norme contenute nel citato decreto istitutivo dell' imposta patrimoniale, e segnatamente per quelle relative al privilegio a favore dello Stato, si prospetta l'opportunita' per l'Istituto di soprassedere agli acquisti di immobili e alla concessione di mutui ipotecari fino a quando non saranno compiuti gli accertamenti fiscali per la determinazione dell' imposta.

La Commissione tuttavia, nel dare atto della fondatezza dell' osservazione, ha ritenuto che, nel caso in esame, trattandosi di un impiegato che ha acquistato l'appartamento prima del 28 marzo 1947 - data utile per la determinazione del patrimonio dei contribuenti ai sensi del D.L. 29 marzo 1947 - si potra' ottenere una relativa sicurezza, per quanto concerne l'esecuzione del richie-

